



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO – ai sensi della L.R. n. 3 del 9 marzo 2022 "Legge di Stabilità 2022", art. 15, commi 1, 2 e 3. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO. – ANNUALITA' 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

Considerato che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

Considerato altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 ha disposto di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri menzionati nella medesima deliberazione;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, n° 1236 del 12/07/2022 con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 c. 2 b) della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Scano di Montiferrò è assegnato un contributo complessivo di € 149.871,02 così ripartito:

- ANNO 2022: € 49.957,01;
- ANNO 2023: € 49.957,01;
- ANNO 2024: € 49.957,00;

Considerato che l'allegato alla Deliberazione GR n. 20/59 del 30/06/2022 all'art. 13 legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 prevede:

- gli indirizzi operativi ai comuni per l'individuazione dei beneficiari (Indirizzi cogenti punti da 1 a 16);
- che ciascun comune nei propri bandi, possono prevedere condizioni aggiuntive rispetto agli indirizzi sopra elencati.

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 83 del 28.09.2022 sono stati impartiti gli indirizzi al Responsabile dell'area tecnica ed altresì sono state dettate le condizioni aggiuntive:

- a) *Trasferimento della residenza da un altro Comune* **punti: 5;**
- b) *acquisto e/o lavori su immobili ubicati nel centro storico e/o centro matrice* **punti: 10;**
- c) *acquisto e/o lavori su immobili dichiarati inagibili* **punti: 10;**
- d) *destinazione della quota di almeno il 50% del contributo richiesto ad interventi (ammissibili come da bando RAS) su facciate visibili da pubblica via* **punti: 5;**
- e) *nucleo familiare più numeroso* **punti: da 1 a 8;**
- f) *Giovani Coppie* **punti: 4.**
- g) *condizione di debolezza sociale o economica* **punti: da 1 a 8.**

RENDE NOTO

1. OGGETTO E FINALITÀ

L'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022 prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti.

Il bando è finalizzato a contrastare lo spopolamento delle aree individuate.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Secondo la deliberazione n. 20/59 del 30 giugno 2022 all'allegato 2 vengono ripartite le risorse finanziarie stanziare nel triennio 2022-2024.

Per il comune di Scano di Montiferrò le risorse finanziarie assegnate sono così ripartite:

- 49.957,01 euro anno 2022
- 49.957,01 euro anno 2023
- 49.957,00 euro anno 2024

Per un totale complessivo di 149.871,02 euro di risorse finanziarie assegnate.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

- A) Il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- B) Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;

- C) Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- D) Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- E) Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- F) L'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- G) Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- H) Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- I) I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo eventuali proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- J) Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Tuttavia, sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- K) Al momento della pubblicazione del bando l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato e/o i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

NOTA CHIARIMENTO: Come da riscontro RAS prot. 36153 del 20/09/2022 assunta al prot. dell'ente al n. 5195 del 20/09/2022 sono ammissibili esclusivamente "gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". E tra le condizioni aggiuntive non possono essere inseriti interventi di restauro e risanamento conservativo come da lettera c) comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001.

4. AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI

Pena la non ammissibilità della domanda di finanziamento:

- In caso di acquisto della prima casa: l'atto notarile deve essere stipulato successivamente alla pubblicazione del presente Bando.
- In caso di Ristrutturazione: i lavori di ristrutturazione devono iniziare successivamente alla pubblicazione del presente Bando.

La data di riferimento è: per l'acquisto la data di sottoscrizione dell'atto notarile di compravendita; per la ristrutturazione la data di emissione della prima fattura relativa ai lavori di ristrutturazione.

I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario.

5. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI

Il contributo è concesso a chi ha, o trasferisce, la residenza anagrafica nel comune di Scano di Montiferro entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione, o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia un piccolo comune della Sardegna con popolazione inferiore a 3000 abitanti. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel comune di Scano di Montiferro e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna.

6. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'importo massimo erogabile è di euro 15.000 a soggetto.

Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15000 a soggetto.

Considerata l'esiguità delle risorse, l'ultimo beneficiario collocato in graduatoria, per l'anno di riferimento, in caso di parziale insufficienza delle risorse, potrebbe essere soddisfatto in parte con fondi stanziati per l'annualità 2022 e, per la parte restante, con fondi stanziati per il 2023.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Oltre ai criteri minimi stabiliti dalla RAS qui di seguito riassunti:

- 1) *il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza*

anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;

- 2) *il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;*
- 3) *il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;*
- 4) *il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;*
- 5) *il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;*
- 6) *gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";*
- 7) *l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;*
- 8) *il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;*
- 9) *il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;*
- 10) *nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;*
- 11) *i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;*
- 12) *le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;*
- 13) *tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;*
- 14) *il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;*
- 15) *al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;*
- 16) *al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.*

Secondo gli indirizzi della Giunta comunale sono stabiliti i seguenti punteggi premiali:

- A) ***A coloro che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune con popolazione inferiore a 3000 abitanti: PUNTI 4***
- B) ***A coloro che acquistano e/o eseguono lavori di ristrutturazione per un importo almeno pari ad €. 15.000,00 in immobile ubicato nel centro storico e/o nel centro matrice di antica e prima formazione (compreso il centro storico): PUNTI 10***
- C) ***A coloro che acquistano e/o ristrutturano immobili dichiarati inagibili: PUNTI 10***
In questo caso è necessario allegare la dichiarazione certificata di inagibilità dell'immobile a firma di tecnico abilitato;
- D) ***A Coloro i quali eseguono lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme urbanistiche/edilizie di riferimento almeno pari ad un importo di € 10.000,00 in prospetti esterni visibili e/o prospicienti la pubblica via: PUNTI 5***
- E) ***Coloro i quali hanno un nucleo familiare numeroso:***
 - ***fino a due componenti – PUNTI 1***
 - ***fino a tre componenti – PUNTI 3***
 - ***fino a quattro componenti – PUNTI 5***
 - ***cinque e oltre componenti – PUNTI 7***

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli

ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata tramite data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine).

Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

F) Giovani coppie: PUNTI 4

Si considerano giovani coppie i fidanzati e/o i conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali può anche essere convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia). Le coppie già coniugate devono risultare sposate nell'anno 2022; la condizione convivenza, invece, deve durare da almeno due

anni per le sole coppie conviventi more uxorio. Tale condizione è comprovata nell'anno 2022 mediante iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia oppure attraverso un'autocertificazione. Il requisito anagrafico deve essere posseduto da almeno uno all'interno della coppia, con la precisazione che il requisito si intende rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nel 2022

G) Coloro i quali versano in condizione di debolezza sociale o economica:

g1) reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore a € 5.000,00: PUNTI 5

g2) reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 8.000,00: PUNTI 3

g3) reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore a € 8.000,00 e inferiore a € 11.000,00; PUNTI 1

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti da idoneo ISEE in corso di validità, nonché i redditi esenti ai fini IRPEF:

1) pensioni di invalidità civile, indennità di frequenza minori, cecità, sordomutismo;

2) indennità di accompagnamento;

3) Pensione sociale o assegno sociale;

4) Rendita INAIL;

5) Pensione di guerra o reversibilità di guerra;

6) Borse di studio universitarie;

7) LEGGE REGIONALE N°20/1997 – "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna;

8) LEGGE REGIONALE N°27/1983 – "Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni e neoplasie maligne L.R. n°9/2004";

9) LEGGE REGIONALE N°11/1985 – "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici"; 10) LEGGE N°448/1998 - Assegno di Maternità e nucleo familiare con tre figli minori;

11) sussidio baliatico;

12) L.431/98 canoni locazione

13) altre entrate a qualsiasi titolo percepite.

Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% (abbattimenti previsti dall'art. 21 della L. 457/78).

***Note:** A comprova del requisito saranno richiesti, (in caso di collocamento in posizione utile), ISEE in corso di validità e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si dichiarerà i redditi esenti ai fini IRPEF nell'anno precedente alla presentazione della domanda.

In caso di parità di punteggio prevarrà la minore età del richiedente, ed in secondo luogo la data di presentazione dell'istanza.

8. MODALITÀ, TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

8.1 Modalità:

8.1.1 Le domande per la richiesta del contributo devono essere presentate **entro e non oltre il 02.11.2022 alle ore 12:00.**

8.1.2 La domanda dovrà essere, a pena di irricevibilità, debitamente sottoscritta dal richiedente e redatta esclusivamente avvalendosi del modulo A predisposta ed allegata al presente bando, unitamente ad un documento in corso di validità. Ed in caso di edificio Inagibile, apposita certificazione secondo quanto indicato all'art. 7.

8.1.3 La stessa dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

- **Invio di raccomandata A/R o mediante consegna a mano** all'indirizzo Ufficio Protocollo del Comune di Scano di Montiferro, Via Montrigu de Reos 1, 09078 Scano di Montiferro (OR).

Sul plico dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: **“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO - annualità 2022”**, seguito dal nome e cognome del richiedente.

In questo caso, farà fede a pena di esclusione la data ed ora del protocollo di arrivo.

- **Invio in via telematica** mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di posta elettronica: protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it indicando nell'oggetto del messaggio **“Domanda bando contributo Prima Casa – annualità 2022”** seguito dal nome e cognome del richiedente. Si ribadisce che alla richiesta di contributo (Allegato A), debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata, **a pena di esclusione**, la fotocopia del Documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del richiedente.
 - a. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine indicato;
 - b. Il Comune di Scano di Montiferro è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per motivi tecnici;
 - c. Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

In questo caso, farà fede a pena di esclusione la data ed ora di ricezione della PEC.

8.2 Documentazione di comprova dei requisiti:

In seguito all'esame delle domande, ed esclusivamente per le domande ammissibili ed altresì finanziabili, saranno richiesti i seguenti documenti di comprova:

Per l'acquisto:

- Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- Fotocopia dell'originaria licenza o concessione edilizia e del certificato di abitabilità (se prescritti all'epoca della costruzione), (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967);
- Compromesso di vendita ovvero anche promessa unilaterale del venditore con l'indicazione del prezzo richiesto;

Per la ristrutturazione:

- Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- Atto di proprietà dell'immobile, nel caso di esclusivo recupero edilizio (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione);
- Relazione tecnica descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, con indicazione della spesa prevista, e computo metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa.

Nel caso in cui, in seguito all'istruttoria dei documenti di comprova, non sia verificata l'ammissibilità al contributo si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa.

9. STIPULA DEL CONTRATTO

Per la erogazione del contributo l'amministrazione comunale, nella persona del responsabile del servizio tecnico, stipulerà apposito contratto con i soggetti beneficiari, in competente bollo e nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente. Le risorse verranno erogate successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogito previa rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'area tecnica competente gestirà la fase dell'istruttoria delle domande pervenute, provvedendo quindi:

- A valutare l'ammissibilità formale delle domande;

- A definire la graduatoria delle domande ammissibili sulla base del punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio prevarrà la minore età del richiedente.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate al precedente art. 8 “Modalità e termini di presentazione delle domande”.

Il responsabile dell’area tecnica, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, **entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande:**

- All’approvazione dell’elenco delle domande ammissibili in ordine di punteggio con indicato l’ammontare massimo del contributo concedibile a ciascuna di esse, distinguendole tra finanziabili e non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili, ed altresì dell’elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione.

L’elenco delle domande ammissibili a finanziamento sarà pubblicato all’albo pretorio comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

11. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A) Acquisto:

Erogazione del contributo in un’unica soluzione a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario.

Il contributo potrà essere erogato anticipatamente previa presentazione di fideiussione bancaria.

B) Ristrutturazione:

Il Comune potrà trasferire ai beneficiari del finanziamento le risorse spettanti:

- Fino al 70% del contributo concesso a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario, previa sottoscrizione da parte di quest’ultimo di apposita polizza fideiussoria di importo pari all’importo richiesto;
- Saldo del contributo concesso a seguito della corretta esecuzione dell’intervento (compresa la rendicontazione delle spese) e della regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari.

Ove le spese sostenute siano inferiori, l’importo del contributo sarà conseguentemente ridotto, con riproporzionamento della percentuale indicata per l’erogazione del saldo finale.

I finanziamenti concessi possono essere erogati anche ad ultimazione dei lavori autorizzati, purchè richiesto dai beneficiari, fermo restando l’obbligo di stipula della convenzione con il Comune.

Le spese effettuate per la realizzazione dell’intervento devono essere documentate con fatture quietanziate e consegnate in copia conforme all’originale al Comune al momento della verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto assentito.

12. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E VINCOLI DI DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE

- 12.1 Il beneficiario è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.
- 12.2 Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.
- 12.3 Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni dall’erogazione a saldo del contributo, il beneficiario dovrà restituire al Comune l’intero contributo.
- 12.4 Il beneficiario del contributo è soggetto all’obbligo di mantenere la destinazione e l’utilizzo dell’immobile oggetto di contributo a prima abitazione per cinque anni a decorrere dalla data di erogazione a saldo del contributo.
- 12.5 Il beneficiario ha l’obbligo di mantenere l’immobile ad uso residenziale e di non utilizzare lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio economico per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.

13. CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

- 13.1 L’ufficio competente provvede a verificare la congruenza e la veridicità dei dati riportati nelle domande di contributo e nelle richieste di erogazione.
- 13.2 Il comune durante i cinque anni di impegno del contributo potrà effettuare due controlli annui per verificare l’effettiva stabile dimora del beneficiario nell’abitazione.
- 13.3 Il beneficiario è obbligato a consentire e ad agevolare le attività di sopralluogo da parte del comune, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui vi sono possibili controlli.
- 13.4 Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati o nell’effettuazione dei lavori, l’area tecnica competente provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi maturati, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

- 13.5 Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato il responsabile dell'area tecnica competente provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine perentorio di 10.giorni, per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso tale termine si procederà ad adottare gli atti di conseguenza.
- 13.6 I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, dalla data di approvazione della graduatoria fino a cinque anni successivi all'erogazione del contributo.

14. RINUNCE, DECADENZE, REVOCHE

14.1 RINUNCE

Il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso. In tal caso il comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, il responsabile del procedimento attiverà la procedura per il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

14.2 DECADENZE, REVOCHE

Il comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) Il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale (salvo circostanze eccezionali esempio: calamità naturali, gravi motivi di salute certificabili...) nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- b) Il beneficiario aliena l'immobile prima dei cinque anni dall'erogazione a saldo del contributo;
- c) Qualora il beneficiario affitti l'immobile oggetto di contributo nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- d) Qualora il beneficiario non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso, entro i 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- e) Il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- f) La mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- g) La falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- h) La rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dalla convenzione;
- i) Qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

In ogni caso la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Staffa, contattabile nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, ai seguenti recapiti:

telefono: 0783 / 329171

pec: areatecnica2@arubapec.it

16. DISPOSIZIONI FINALI

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione prodotta dovranno essere redatte in lingua italiana.

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Il Comune di Scano di Montiferro si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Manuela Staffa

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Adriano Marredda